

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- * **Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie** 1
- * **Regolamento (CE) n. 323/97 della Commissione, del 21 febbraio 1997, recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca** 8
- * **Regolamento (CE) n. 324/97 della Commissione, del 21 febbraio 1997, che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda il sistema B di rilascio dei titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli**..... 10
- Regolamento (CE) n. 325/97 della Commissione, del 21 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11
- Regolamento (CE) n. 326/97 della Commissione, del 21 febbraio 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero..... 13

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

97/135/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale** 15
- Risoluzione n. 59 — Aumento del capitale sociale autorizzato e sua sottoscrizione** 16

97/136/CE:

- * **Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 1997, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa già esistenti, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE** 18

Commissione

97/137/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 febbraio 1997, che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di prosulfuron e ciclanilide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾** 20

97/138/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 3 febbraio 1997, che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾** 22

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 322/97 DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 1997
relativo alle statistiche comunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

vista la proposta di regolamento della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

visto il parere dell'istituto monetario europeo ⁽⁴⁾,

(1) considerando che per l'adempimento dei vari compiti conferitile dalle disposizioni del trattato al fine di garantire il corretto funzionamento e sviluppo del mercato comune, la Commissione ha bisogno di raccogliere tutte le relative informazioni;

(2) considerando in particolare che, per la formulazione, l'applicazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche previste dal trattato, la Comunità deve poter basare le proprie decisioni su statistiche aggiornate, affidabili, pertinenti e comparabili tra Stati membri;

(3) considerando che per garantire la fattibilità, la coerenza e la comparabilità delle statistiche comunitarie occorre rafforzare la collaborazione e il coordinamento delle attività delle autorità che, a livello nazionale e comunitario, contribuiscono alla produzione di queste informazioni; che le disposizioni del presente regolamento contribuiscono allo sviluppo di un sistema statistico della Comunità;

(4) considerando che dette autorità devono garantire la massima imparzialità e professionalità nella produzione delle statistiche, rispettando gli stessi principi di comportamento e di etica professionale;

(5) considerando che il 14 aprile 1994 la commissione statistica dell'ONU ha adottato principi fondamentali della statistica ufficiale;

(6) considerando che, per preparare e realizzare le azioni statistiche comunitarie prioritarie, è necessario attuare programmi statistici tenendo conto delle risorse disponibili tanto sul piano nazionale che su quello comunitario;

(7) considerando che l'elaborazione del programma statistico comunitario, che deve essere adottato dal Consiglio e dei programmi di lavoro annuale che devono essere adottati dalla Commissione, esige una collaborazione particolarmente stretta nel quadro del comitato del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom ⁽⁵⁾;

(8) considerando che il presente regolamento mira a istituire un quadro legislativo per la produzione di statistiche comunitarie; che occorrerebbe provvedere alla programmazione della produzione delle statistiche comunitarie che sarà precisata da azioni statistiche particolari;

(9) considerando che il presente regolamento definisce le responsabilità delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie nel rispetto del principio di sussidiarietà, quale definito all'articolo 3 B del trattato;

(10) considerando che, nella preparazione dei programmi statistici, i comitati istituiti dal Consiglio nei settori statistici di loro competenza devono esercitare le funzioni che sono state loro conferite;

⁽¹⁾ GU n. C 106 del 14. 4. 1994, pag. 22.

⁽²⁾ GU n. C 109 dell'1. 5. 1995, pag. 321.

⁽³⁾ GU n. C 195 del 18. 7. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ Parere reso il 7 febbraio 1995.

⁽⁵⁾ GU n. L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

- (11) considerando che occorre definire i metodi e le condizioni dell'attuazione del programma statistico comunitario mediante azioni statistiche particolari;
- (12) considerando che la diffusione fa parte del processo di produzione delle statistiche comunitarie;
- (13) considerando che occorre proteggere i dati riservati che le autorità statistiche nazionali e quella comunitaria raccolgono per la produzione delle statistiche comunitarie, al fine di ottenere e conservare la fiducia di coloro che forniscono tali informazioni; che la riservatezza dei dati statistici deve essere uniformata al medesimo complesso di principi in tutti gli Stati membri;
- (14) considerando che, a tal fine, è necessario stabilire una nozione comune di dati riservati da utilizzarsi per quanto riguarda la produzione delle statistiche comunitarie;
- (15) considerando che nella definizione di tale nozione occorre tener conto del fatto che i dati tratti da fonti disponibili al pubblico sono considerati riservati da alcune autorità nazionali, in base alle rispettive legislazioni;
- (16) considerando che le regole specifiche dell'elaborazione dei dati nel quadro del programma statistico comunitario lasceranno impregiudicata la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁽¹⁾;
- (17) considerando che il trattato ha conferito responsabilità, in alcuni settori dell'informazione statistica, all'Istituto monetario europeo, e che quest'ultimo le eserciterà senza chiedere o seguire le istruzioni di istituzioni o organismi comunitari, di governi degli Stati membri o di qualsiasi altro organismo; che occorre garantire un coordinamento adeguato, in questo settore, tra le funzioni delle autorità a livello nazionale e comunitario che contribuiscono alla produzione di statistiche comunitarie, da un lato, e quelle dall'Istituto monetario europeo, dall'altro;
- (18) considerando che le banche centrali nazionali, al più tardi alla data dell'istituzione del sistema europeo di banche centrali, dovrebbero essere indipendenti dalle istituzioni o organismi comunitari, dai governi degli Stati membri o da qualsiasi altro organismo; che nella seconda fase dell'Unione economica e monetaria gli Stati membri dovrebbero avviare e completare il processo volto a garantire l'indipendenza delle banche centrali nazionali;
- (19) considerando che la Commissione ha consultato il comitato del programma statistico, il comitato delle

statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, istituito dalla decisione 91/115/CEE⁽²⁾ e il comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale, istituito dalla decisione 91/116/CEE⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Il presente regolamento ha per obiettivo di stabilire un quadro normativo allo scopo di organizzare in modo sistematico e programmato la produzione di statistiche comunitarie in previsione della formulazione, dell'applicazione, del monitoraggio e della valutazione delle politiche della Comunità.

Le autorità nazionali, a livello nazionale, e l'autorità comunitaria, a livello comunitario, sono responsabili della produzione di statistiche comunitarie nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Al fine di garantire la comparabilità dei risultati le statistiche comunitarie sono prodotte in base a norme uniformi e, in casi specifici debitamente giustificati, a metodi armonizzati.

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- «statistiche comunitarie»: le informazioni quantitative, aggregate e rappresentative tratte dalla raccolta e dall'elaborazione sistematica di dati, prodotte dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria nel quadro dell'attuazione del programma statistico comunitario, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
- «produzione di statistiche»: il processo che include l'insieme delle attività necessarie alla raccolta, all'immagazzinamento, al trattamento, alla compilazione, all'analisi e alla diffusione dell'informazione statistica;
- «autorità nazionali»: gli istituti nazionali di statistica e gli altri organismi responsabili in ciascun Stato membro della produzione di statistiche comunitarie;
- «autorità comunitaria»: il servizio della Commissione responsabile dell'esecuzione dei compiti ad essa affidati nel settore della produzione di statistiche comunitarie (Eurostat).

⁽¹⁾ GU n. L 281 del 23. 11. 1995, pag. 31.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 59 del 6. 3. 1991, pag. 21.

CAPITOLO II

Programma statistico comunitario e relativa attuazione*Articolo 3*

1. Secondo le pertinenti disposizioni del trattato, il Consiglio adotta il programma statistico comunitario che definisce gli orientamenti, i principali settori e gli obiettivi delle azioni previste per un periodo massimo di cinque anni.

Il programma statistico comunitario stabilisce il quadro della produzione di tutte le statistiche comunitarie; all'occorrenza esso può essere oggetto di aggiornamenti.

La Commissione elabora una relazione sull'attuazione del programma al termine del periodo coperto dallo stesso.

La Commissione sottopone all'esame preliminare del comitato del programma statistico e, nel quadro delle loro rispettive competenze, del comitato consultivo europeo dell'informazione statistica nei settori economico e sociale e del comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti, le grandi linee che devono orientare la stesura del programma statistico comunitario.

2. Il programma statistico comunitario di cui al paragrafo 1 è attuato per mezzo di azioni statistiche particolari. Queste sono decise alternativamente:

- a) dal Consiglio, in base alle pertinenti disposizioni del trattato;
- b) dalla Commissione, alle condizioni previste dall'articolo 6, secondo la procedura di cui all'articolo 19; oppure
- c) sulla base di un accordo tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Ogni anno, anteriormente alla fine del mese di maggio, la Commissione sottopone all'esame del comitato del programma statistico il proprio programma di lavoro per l'anno successivo. In particolare, il programma precisa:

- le azioni che considera prioritarie, tenuto conto dei vincoli finanziari sia sul piano nazionale che su quello comunitario;
- le procedure e gli eventuali strumenti giuridici da essa previsti per l'attuazione del programma.

La Commissione terrà in massima considerazione i commenti del comitato del programma statistico e darà loro il seguito che riterrà più adeguato.

Articolo 4

La Commissione correda le sue iniziative concernenti le azioni statistiche particolari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), delle seguenti indicazioni:

- le ragioni che giustificano l'azione prevista, in particolare modo alla luce degli obiettivi della relativa politica comunitaria,
- gli obiettivi precisi dell'azione, nonché una valutazione dei risultati attesi,
- le modalità per la realizzazione dell'azione, la sua durata ed il ruolo delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria,
- il ruolo dei comitati specializzati competenti in materia,
- gli strumenti che consentono di ridurre al minimo l'onere sui rispondenti,
- un'analisi costi/benefici che tenga conto degli oneri finanziari dell'azione sia per la Comunità che per gli Stati membri,
- le raccomandazioni statistiche internazionali che devono essere rispettate nei settori trattati.

Articolo 5

Gli atti adottati dal Consiglio o dalla Commissione nei casi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), devono definire gli elementi necessari per ottenere il livello di qualità e comparabilità richiesto nelle statistiche comunitarie.

Articolo 6

Un'azione statistica particolare può essere decisa dalla Commissione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) laddove ricorrano i seguenti presupposti:

- la durata dell'azione non deve superare un anno,
- la raccolta dei dati deve interessare dati già disponibili o accessibili nell'ambito delle autorità nazionali competenti, ovvero, in casi eccezionali, dati che possono essere raccolti direttamente,
- tutti i costi aggiuntivi sostenuti a livello nazionale per l'azione sono a carico della Commissione.

Articolo 7

Quando le statistiche comunitarie sono il risultato di un accordo tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), non ne deriva alcun obbligo per i rispondenti, a meno che quest'obbligo sia previsto dalla legislazione nazionale.

Articolo 8

La realizzazione delle azioni statistiche particolari è affidata alle autorità nazionali salvo disposizione contraria di un atto giuridico del Consiglio. Qualora le autorità nazio-

nali non eseguano tale compito, le azioni statistiche particolari possono essere realizzate dall'autorità comunitaria, previo accordo esplicito dell'autorità nazionale interessata.

Articolo 9

Al fine di garantire la coerenza necessaria nella produzione di statistiche in funzione delle rispettive necessità di informazione, la Commissione coopera strettamente con l'Istituto monetario europeo, tenendo debitamente conto dei principi definiti all'articolo 10. Il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti prende parte al processo di cooperazione nei limiti delle sue competenze.

Benché l'Istituto monetario europeo e le banche centrali nazionali non partecipino alla produzione di statistiche comunitarie per analogia con l'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), previo accordo tra una banca centrale nazionale e l'autorità comunitaria nell'ambito delle loro rispettive competenze e fatti salvi gli accordi nazionali vigenti fra la banca centrale nazionale e l'autorità nazionale, i dati prodotti dalla banca centrale possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie.

CAPITOLO III

Principi

Articolo 10

Al fine di garantire la miglior qualità possibile sia dal punto di vista deontologico che da quello professionale, le statistiche comunitarie si ispirano ai principi di imparzialità, affidabilità, pertinenza, rapporto costi/benefici, segreto statistico e trasparenza.

I principi di cui al primo comma sono così definiti:

per *imparzialità* si intende un modo oggettivo e indipendente di produrre statistiche comunitarie, al riparo da qualsiasi pressione esercitata da gruppi politici o da altri gruppi di interesse, in particolare per la scelta delle tecniche, delle definizioni e delle metodologie più adeguate al perseguimento degli obiettivi stabiliti. Essa implica la stessa disponibilità delle statistiche, nel minor tempo possibile, per tutti gli utenti (istituzioni comunitarie, governi, operatori sociali ed economici, ambienti accademici e pubblico in generale);

per *affidabilità* si intende la caratteristica delle statistiche comunitarie di riflettere, il più esattamente possibile, la

realtà che si propongono di rappresentare. Essa implica che per la scelta delle fonti, dei metodi e delle procedure siano utilizzati criteri scientifici. Qualsiasi informazione sulla copertura, la metodologia, le procedure e le fonti migliorerà ugualmente l'affidabilità dei dati;

per *pertinenza* si intende la caratteristica di produrre statistiche comunitarie in funzione di necessità chiaramente definite, determinate dagli obiettivi comunitari. Tali necessità determinano i settori, la tempestività e la dimensione delle statistiche, che dovrebbero seguire in modo permanente i nuovi sviluppi demografici, economici, sociale e ambientali. La raccolta dei dati dovrebbe limitarsi a ciò che è necessario per conseguire i risultati voluti. La produzione di statistiche comunitarie diventate senza interesse per gli obiettivi della Comunità dovrebbe essere abbandonata;

per *rapporto costi/benefici* si intende l'uso ottimale di tutte le risorse disponibili e la riduzione al minimo dell'onere che grava sui rispondenti. Il carico di lavoro e i costi che la produzione delle statistiche comunitarie richiede dovrebbero essere proporzionali all'importanza dei risultati/vantaggi ricercati;

per *segreto statistico* si intende la protezione dei dati concernenti singole unità statistiche ottenuti direttamente a fini statistici o indirettamente da fonti amministrative o di altro tipo, contro qualsiasi violazione del diritto alla riservatezza. Esso implica la prevenzione dell'utilizzo non statistico e della divulgazione non autorizzata dei dati ottenuti;

per *trasparenza* si intende il diritto dei rispondenti di ottenere informazioni riguardanti la base giuridica, le finalità per le quali i dati sono richiesti e le misure di protezione adottate. Le autorità responsabili della raccolta delle statistiche comunitarie adottano i necessari provvedimenti per fornire le informazioni richieste.

CAPITOLO IV

Diffusione

Articolo 11

1. Per diffusione si intende l'attività di rendere accessibili agli utenti le statistiche comunitarie.
2. La diffusione è organizzata in modo tale da rendere imparziale ed agevole l'accesso alle statistiche comunitarie in tutta la Comunità.
3. La diffusione delle statistiche comunitarie è effettuata dall'autorità comunitaria e dalle autorità nazionali nell'ambito delle rispettive competenze.

Articolo 12

I risultati delle statistiche a livello comunitario sono diffusi secondo una periodicità identica a quella della trasmissione all'autorità comunitaria dei risultati disponibili a livello nazionale. Per quanto possibile e senza compromettere la qualità sul piano comunitario, la diffusione avrà luogo prima della scadenza della successiva trasmissione dei risultati nazionali all'autorità comunitaria.

CAPITOLO V

Segreto statistico*Articolo 13*

1. I dati utilizzati dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie sono considerati riservati quando permettono l'identificazione, diretta o indiretta, di unità statistiche, divulgando così informazioni individuali.

Per determinare se un'unità statistica è identificabile, si tiene conto di tutti i mezzi che un terzo può ragionevolmente utilizzare per identificare la suddetta unità statistica.

2. In deroga al paragrafo 1, i dati tratti da fonti che sono e restano disponibili al pubblico presso le autorità nazionali, in base alla legislazione nazionale, non sono considerati riservati.

Articolo 14

La trasmissione tra autorità nazionali e tra le autorità nazionali e l'autorità comunitaria di dati riservati che non permettono un'identificazione diretta può aver luogo nella misura in cui tale trasmissione sia necessaria alla produzione di statistiche comunitarie specifiche. Altre eventuali trasmissioni devono essere autorizzate esplicitamente dall'autorità nazionale che ha raccolto i dati.

Articolo 15

I dati riservati ottenuti esclusivamente per la produzione di statistiche comunitarie sono utilizzati dalle autorità nazionali e dall'autorità comunitaria esclusivamente a fini statistici a meno che i rispondenti non abbiano inequivocabilmente acconsentito all'uso per altri fini.

Articolo 16

1. Al fine di ridurre l'onere che grava sui rispondenti, fatto salvo il paragrafo 2, le autorità nazionali e l'autorità

comunitaria hanno accesso alle fonti di dati amministrativi, ciascuna nelle varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari alla produzione di statistiche comunitarie.

2. Le modalità pratiche nonché i limiti e le condizioni per ottenere l'effettivo accesso sono stabilite, se necessario, da ciascuno Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza.

3. L'utilizzazione di dati riservati ottenuti da fonti amministrative o di altro tipo da parte delle autorità nazionali o dell'autorità comunitaria per la produzione di statistiche comunitarie non pregiudica l'uso dei dati ai fini per cui sono stati inizialmente raccolti.

Articolo 17

1. L'accesso per fini scientifici ai dati riservati ottenuti per le statistiche comunitarie può essere autorizzato dall'autorità nazionale responsabile della produzione di tali dati se è assicurato il livello di protezione esistente nel paese di origine e, se del caso, nel paese d'uso, conformemente alle misure di cui all'articolo 18.

2. L'accesso per fini scientifici ai dati riservati trasmessi all'autorità comunitaria a norma dell'articolo 14 può essere autorizzato da detta autorità, se l'autorità nazionale, che ha fornito i dati richiesti, acconsente esplicitamente a tale uso.

Articolo 18

1. Per la protezione fisica o logica dai dati riservati e per evitare rischi di divulgazione illecita e di uso non statistico al momento della diffusione delle statistiche comunitarie, sono adottate, a livello nazionale e comunitario, le necessarie misure regolamentari, amministrative, tecniche ed organizzative.

2. I funzionari e gli altri dipendenti delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria, che possono accedere a dati soggetti alla legislazione comunitaria la quale impone l'obbligo del segreto statistico, sono tenuti ad osservare tale segreto anche dopo la cessazione delle loro funzioni.

CAPITOLO VI

Disposizioni finali*Articolo 19*

1. Nel caso di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) la Commissione è assistita dal comitato del programma statistico.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono oggetto della ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste quando sono conformi al parere del comitato.

b) Quando le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 20

1. Per l'adozione delle misure necessarie per l'attuazione del capitolo V, in particolare quelle volte a garantire che tutte le autorità nazionali e l'autorità comunitaria applichino gli stessi principi e le stesse norme minime per evitare la divulgazione di dati statistici comunitari riservati e le condizioni che disciplinano l'accesso per fini scientifici, a norma dell'articolo 17, paragrafo 2 a dati riservati in possesso dell'autorità comunitaria, la Commissione è assistita dal comitato per il segreto statistico, istituito dall'articolo 7 del regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio, dell'11 giugno 1990, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto⁽¹⁾.

2. Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Il parere è formulato alla maggioranza di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per le decisioni che il Consiglio è chiamato ad adottare su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato i voti dei rappresentanti degli Stati membri sono oggetto della

ponderazione di cui all'articolo summenzionato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili.

b) Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere del comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio.

In tal caso la Commissione differisce l'applicazione dalle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione al Consiglio.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente comma.

Articolo 21

1. Il presente regolamento, lascia impregiudicata la direttiva 95/46/CE.

2. Il punto 1 dell'articolo 2 del regolamento (Euratom/CEE) n. 1588/90 è sostituito come segue:

«1. dati statistici riservati: i dati definiti all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (*)»

(*) GU n. L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.»

Articolo 22

Le statistiche prodotte in base ad atti giuridici comunitari vigenti sono considerate statistiche comunitarie indipendentemente dalle procedure decisionali cui sono soggette.

Le statistiche prodotte o da produrre a cura delle autorità nazionali e dell'autorità comunitaria a norma del programma quadro per le azioni prioritarie nel settore dell'informazione statistica 1993-1997, previsto dalla decisione 93/464/CEE⁽²⁾, sono considerate statistiche comunitarie.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 15. 6. 1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 219 del 28. 8. 1993, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

REGOLAMENTO (CE) N. 323/97 DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 1997

recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3759/92 del Consiglio, del 17 dicembre 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell'acquicoltura⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3318/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio⁽³⁾, ha introdotto in particolare una nuova tabella di calibrazione per l'aringa della specie *Clupea harengus*; che trattandosi dell'aringa del Baltico, tale nuova tabella stabilisce un calibro specifico per i prodotti catturati e sbarcati a nord di 59° 30' N, senza riprendere il calibro precedentemente in vigore per l'intero Mar Baltico;

considerando che l'omissione di cui sopra comporta l'esclusione delle condizioni di produzione e di vendita dello stesso prodotto catturato nelle acque del Mar Baltico a sud di 59° 30' N; che, di conseguenza, è opportuno ristabilire il calibro attinente a tale prodotto, modificando il regolamento (CE) n. 2406/96;

considerando che tale modifica costituisce un adeguamento tecnico alle norme comuni di commercializzazione

come previsto all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3759/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, il calibro stabilito per l'aringa (*Clupea harengus*) del Baltico è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1997.

Per la Commissione

Emma BONINO

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 350 del 31. 12. 1994, pag. 15.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 23. 12. 1996, pag. 1.

ALLEGATO

Modifica della tabella di calibrazione applicabile all'aringa del Baltico

Specie	Taglia	Kg/Pesce	Numero di unità/kg
Aringhe (<i>Clupea harengus</i>)	1	da 0,25 e più	4 o meno
	2	da 0,125 a 0,25	da 5 a 8
	3	da 0,085 a 0,125	da 9 a 11
	4 a)	da 0,05 a 0,085	da 12 a 20
Aringhe del Baltico, catturate e sbarcate a sud di 59° 30'N	b)	da 0,036 a 0,085	da 12 a 27
Aringhe del Baltico, catturate e sbarcate a nord di 59° 30'N	5	da 0,031 a 0,085	da 12 a 32

REGOLAMENTO (CE) N. 324/97 DELLA COMMISSIONE
del 21 febbraio 1997

**che modifica il regolamento (CE) n. 2190/96 per quanto riguarda il sistema B di
rilascio dei titoli di esportazione nel settore degli ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 35, paragrafo 11,

considerando che il regolamento (CE) n. 2190/96 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 26/97⁽³⁾, ha fissato le modalità delle restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli;

considerando che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 bis del regolamento (CE) n. 2190/96 occorre indicare le destinazioni o i gruppi di destinazioni; che è quindi opportuno prevedere esplicitamente che la reiezione delle domande presentate dopo una data determinata, di cui all'articolo 5, paragrafo 5 del regolamento succitato, nonché le riduzioni dei tassi di restituzione o dei quantitativi richiesti, di cui all'articolo 5, paragrafo 6 dello stesso regolamento, siano effettuate se del caso per destinazione o gruppo di destinazioni;

considerando che per semplificare la gestione del sistema B è opportuno escludere dalla comunicazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento citato i quanti-

tativi relativi alle domande di titolo respinte in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2190/96 è modificato come segue:

1. Alla fine del paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente:
«Nella comunicazione non vengono considerati i quantitativi per i quali le domande sono respinte in applicazione del paragrafo 5 del presente articolo».
2. Al paragrafo 5, i termini «di un prodotto» sono sostituiti dai termini «di un prodotto per una destinazione o un gruppo di destinazioni».
3. Al paragrafo 6, i termini «per ciascun prodotto» sono sostituiti dai termini «per ciascun prodotto e ciascuna destinazione o gruppo di destinazioni».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 292 del 15. 11. 1996, pag. 12.

⁽³⁾ GU n. L 6 del 10. 1. 1997, pag. 9.

REGOLAMENTO (CE) N. 325/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 1997****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU n. L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 21 febbraio 1997, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 15	052	54,1	
	204	56,2	
	212	113,8	
	624	126,3	
	999	87,6	
0707 00 10	052	94,2	
	053	180,2	
	068	74,2	
	624	203,7	
	999	138,1	
0709 10 10	220	158,7	
	999	158,7	
0709 90 73	052	132,6	
	204	123,4	
	999	128,0	
0805 10 01, 0805 10 05, 0805 10 09	052	37,9	
	204	37,6	
	212	54,8	
	220	30,6	
	448	26,2	
	464	50,5	
	600	40,4	
	624	50,2	
	999	41,0	
	0805 20 11	204	64,1
999		64,1	
0805 20 13, 0805 20 15, 0805 20 17, 0805 20 19	052	53,0	
	204	75,1	
	220	55,1	
	247	64,5	
	400	79,3	
	464	78,5	
	600	90,1	
	624	77,0	
	999	71,6	
	0805 30 20	052	62,9
400		72,0	
600		62,6	
999		65,8	
0808 10 51, 0808 10 53, 0808 10 59	060	58,8	
	064	56,3	
	400	76,8	
	404	74,8	
	512	107,6	
	528	115,2	
	999	81,6	
	0808 20 31	064	77,0
		388	76,7
400		111,4	
512		68,9	
528		74,3	
624		77,1	
999		80,9	

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 68/96 della Commissione (GU n. L 14 del 19. 1. 1996, pag. 6). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 326/97 DELLA COMMISSIONE**del 21 febbraio 1997****che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/96⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,
considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1195/96 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 319/97⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 22 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.
⁽³⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.
⁽⁴⁾ GU n. L 150 del 25. 6. 1996, pag. 12.
⁽⁵⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1996, pag. 3.
⁽⁶⁾ GU n. L 319 del 21. 2. 1997, pag. 46.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 21 febbraio 1997, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	23,85	4,37
1701 11 90 ⁽¹⁾	23,85	9,61
1701 12 10 ⁽¹⁾	23,85	4,18
1701 12 90 ⁽¹⁾	23,85	9,18
1701 91 00 ⁽²⁾	26,16	12,15
1701 99 10 ⁽²⁾	26,16	7,63
1701 99 90 ⁽²⁾	26,16	7,63
1702 90 99 ⁽³⁾	0,26	0,39

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU n. L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1997

relativa alla sottoscrizione, da parte della Comunità europea, di ulteriori azioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo a seguito della decisione di raddoppio di tale capitale

(97/135/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽²⁾,

considerando che la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo è stata dotata di un capitale iniziale di 10 miliardi di ecu, di cui la Comunità ha sottoscritto il 3 %;

considerando che le attività della Banca non possono superare i limiti stabiliti dall'accordo che la istituisce⁽³⁾, i quali dipendono dalla consistenza del capitale della Banca stessa; che quest'ultima raggiungerà i limiti di cui sopra nel 1997;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3 dell'accordo di cui sopra, i governatori della Banca, riuniti per l'assemblea annuale svoltasi a Sofia il 15 aprile 1996, hanno deciso di raddoppiarne il capitale autorizzato;

considerando che, secondo tale decisione, la Comunità è autorizzata a sottoscrivere ulteriori 30 000 azioni del valore di 10 000 ecu ciascuna;

considerando che la sottoscrizione di tali ulteriori azioni da parte della Comunità è necessaria per conseguire gli obiettivi della Comunità nel campo delle relazioni economiche esterne; che il trattato non prevede per l'adozione

della presente decisione poteri di azione diversi da quelli dell'articolo 235,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità europea sottoscrive ulteriori 30 000 azioni del valore di 10 000 ecu ciascuna della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, secondo le modalità previste dalla risoluzione n. 59 del consiglio dei governatori, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, al deposito dello strumento di sottoscrizione richiesto.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

⁽¹⁾ GU n. C 288 dell'1. 10. 1996, pag. 42.

⁽²⁾ GU n. C 33 del 3. 2. 1997.

⁽³⁾ GU n. L 372 del 31. 12. 1990, pag. 4.

RISOLUZIONE N. 59**Aumento del capitale sociale autorizzato e sua sottoscrizione****CONSIDERANDO CHE:**

il consiglio d'amministrazione della Banca ha intrapreso uno studio delle esigenze future di risorse finanziarie conformemente alla risoluzione n. 50 del consiglio dei governatori ed ha presentato a quest'ultimo una relazione sui risultati dello studio stesso;

il consiglio dei governatori ha esaminato detta relazione unitamente alle relative appendici e allegati, ne ha approvato i risultati e le raccomandazioni ed è giunto alla conclusione che occorra aumentare il capitale sociale autorizzato della Banca;

il consiglio d'amministrazione ha proposto che ciascun membro esistente e ciascun membro potenziale ai sensi della risoluzione n. 30 del consiglio dei governatori sia autorizzato, subordinatamente a talune condizioni, a sottoscrivere un numero di azioni del capitale di nuova autorizzazione, proporzionale a quello che il membro esistente in questione ha sottoscritto o il membro potenziale interessato può essere autorizzato a sottoscrivere a norma della risoluzione n. 30 del consiglio dei governatori,

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI ADOTTA LA RISOLUZIONE SEGUENTE:

Il capitale sociale autorizzato della Banca viene aumentato e le azioni così create vengono sottoscritte alle seguenti condizioni e modalità:

1. Aumento del capitale sociale autorizzato

- a) Alla data di entrata in vigore precisata al paragrafo 4, lettera a) della presente risoluzione, il capitale sociale autorizzato della Banca viene aumentato di 1 000 000 di azioni del valore nominale di 10 000 ecu cadauna.
- b) Delle azioni autorizzate a norma della presente risoluzione, sarà offerto alla sottoscrizione ai membri esistenti e ai membri potenziali ai sensi della risoluzione n. 30 del consiglio dei governatori un numero di azioni pari o inferiore al 100 % delle azioni detenute da ciascun membro immediatamente prima della data di entrata in vigore o delle azioni che possano essere sottoscritte da ciascun membro potenziale in conformità del punto 2 della presente risoluzione.
- c) Le azioni autorizzate a norma della presente risoluzione le quali non siano sottoscritte in conformità del punto 2 della presente risoluzione saranno riser-

vate alla sottoscrizione iniziale da parte dei nuovi membri ed all'aumento speciale delle sottoscrizioni dei singoli membri, secondo quanto stabilito dal consiglio dei governatori a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 4, dell'accordo che istituisce la Banca.

2. Sottoscrizione

- a) Ciascun membro esistente e ciascun membro potenziale di cui al punto 1, lettera b) hanno la facoltà di sottoscrivere al valore nominale un numero di azioni pari o inferiore al 100 % di quello delle azioni detenute dal membro esistente in questione immediatamente prima della data di entrata in vigore o al 100 % del numero di azioni di cui può essere autorizzata la sottoscrizione da parte del membro potenziale interessato. Ogni sottoscrizione in questione avverrà alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla presente risoluzione, e in ogni caso comprenderà azioni versate e non versate in proporzione tale che il 22,5 % (o la percentuale più prossima possibile al 22,5 %) delle azioni sottoscritte consista in azioni interamente versate ed il resto in azioni non versate.
- b) Ciascun membro esistente o membro potenziale di cui al punto 1, lettera b) che intenda sottoscrivere azioni in conformità della presente risoluzione è tenuto a depositare presso la Banca i seguenti documenti, in una forma accettabile dalla Banca stessa:
 - i) uno strumento di sottoscrizione per effetto del quale il membro sottoscrive il numero di azioni versate e non versate precisato in tale strumento;
 - ii) la dichiarazione di aver debitamente adottato tutti i provvedimenti normativi e le altre misure interne necessari per effettuare tale sottoscrizione;
 - iii) la dichiarazione di impegno a fornire ogni informazione richiesta dalla Banca in merito a tali provvedimenti e misure.

I documenti di cui sopra vengono depositati al più tardi il 15 aprile 1997, ovvero in data successiva ma non posteriore al 31 dicembre 1997 e stabilita dal consiglio d'amministrazione.

- c) Ciascuno strumento di sottoscrizione diviene efficace e la sottoscrizione stessa viene considerata compiuta alla data d'entrata in vigore o, se posteriore, alla data in cui la Banca notifica al membro sottoscrittore che i documenti depositati da tale membro conformemente al punto 2, lettera b) della presente risoluzione sono soddisfacenti per la Banca stessa.

d) Se entro la data d'entrata in vigore non sono stati depositati documenti soddisfacenti per la Banca e relativi alla sottoscrizione del numero totale di azioni precisato al punto 4, lettera a) della presente risoluzione, il consiglio d'amministrazione può, a sua discrezione, dichiarare che gli strumenti di sottoscrizione già depositati dai membri e le relative sottoscrizioni acquistano efficacia immediata, in deroga ad ogni altra disposizione dalla presente risoluzione, purché il consiglio d'amministrazione ritenga che ciò rientri nell'interesse operativo della Banca, e purché la somma degli strumenti di sottoscrizione già depositati o di cui si preveda il deposito nel prossimo futuro sia sufficientemente vicina, a giudizio del consiglio d'amministrazione, all'importo totale di azioni precisato al medesimo punto 4, lettera a).

e) In deroga ad ogni altra disposizione prevista dalla presente risoluzione, nessun membro potenziale di cui al punto 1, lettera b) ha facoltà di sottoscrivere azioni a norma della presente risoluzione prima di essere divenuto membro della Banca in conformità della risoluzione n. 30 e di ogni altra risoluzione applicabile adottata dal consiglio dei governatori.

3. Pagamento delle azioni versate

a) Il pagamento delle azioni versate sottoscritte a norma della presente risoluzione avviene in otto rate annuali del medesimo importo. La prima rata viene versata al più tardi il 15 aprile 1998, mentre le rimanenti vengono versate al più tardi nei rispettivi giorni anniversari della prima data di pagamento; dietro consultazione della Banca, tuttavia, i membri possono effettuare pagamenti a condizioni più favorevoli per la Banca stessa.

b) Il 60 (sessanta) per cento del pagamento di ogni rata può essere effettuato dal membro sottoscrittore con promissory notes o altre obbligazioni emesse da tale

membro e denominate in ecu, in dollari USA o in Yen giapponesi. Tali promissory notes o obbligazioni sono non negoziabili, non fruttifere e pagabili, a richiesta, alla Banca al valore nominale, in quote annue eguali conformemente al programma di incasso stabilito dal consiglio d'amministrazione.

c) Tutti gli obblighi di pagamento di un membro derivanti dalla sottoscrizione delle azioni in conformità della presente risoluzione devono essere regolati in ecu, in dollari USA o in Yen giapponesi sulla base del tasso di cambio medio della divisa considerata in termini di ecu nel periodo compreso tra il 16 ottobre 1995 e il 15 aprile 1996.

4. Efficacia e disposizioni diverse

a) Ai fini della presente risoluzione la data di entrata in vigore è la data, non posteriore al 15 aprile 1997 o, a discrezione del consiglio d'amministrazione, successiva a tale data ma non posteriore al 31 dicembre 1997, alla quale siano stati depositati documenti giudicati dalla Banca conformi al punto 2, lettera b), che prevedano la sottoscrizione di un importo totale di almeno 494 188 azioni.

b) Subordinatamente alle disposizioni della presente risoluzione, le disposizioni dell'accordo che istituisce la Banca si applicano, con gli opportuni adattamenti, all'aumento del numero di azioni, alle sottoscrizioni e ai pagamenti effettuati a norma della presente risoluzione, come se tali azioni facessero parte del capitale sociale iniziale della Banca e tali sottoscrizioni e pagamenti fossero sottoscrizioni iniziali e pagamenti relativi a tale capitale.

(Adottato il 15 aprile 1996.)

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 1997

che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa già esistenti, secondo la procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE

(97/136/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche;

considerando che alcune esenzioni o riduzioni scadono il 31 dicembre 1996 e che gli Stati membri hanno chiesto che siano ulteriormente prorogate per un periodo limitato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi imposti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali ⁽²⁾, i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 giugno 1997:

1) *Regno del Belgio:*

- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota media ponderata applicabile agli oli combustibili pesanti

⁽¹⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 12. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

⁽²⁾ GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 19. Direttiva modificata dalla direttiva 94/74/CE (GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 46).

rispetti l'aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria. In nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore a 6,5 ecu per tonnellata.

2) *Regno di Danimarca:*

- per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate per la benzina erogata da distributori di benzina dotati di un sistema di recupero per i vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

3) *Repubblica francese:*

- per una riduzione dell'imposta interna al consumo sulle benzine consumate in Corsica.

4) *Repubblica italiana:*

- per un esonero dell'aliquota d'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna;
- per una riduzione dell'aliquota d'accisa sull'olio combustibile necessario per la produzione di vapore e sul gasolio utilizzato nei forni di essiccaimento e di «attivazione» dei setacci molecolari nella provincia di Reggio Calabria. In nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore a 18 ecu per tonnellata;
- per una riduzione delle aliquote d'accisa sulle benzine consumate nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

5) *Irlanda:*

- per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali.

6) *Granducato del Lussemburgo:*

- per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota media ponderata applicabile agli oli combustibili

pesanti rispetto l'aliquota minima prevista dalla legislazione comunitaria. In nessun caso l'aliquota ridotta può essere inferiore ai 6,5 ecu per tonnellata.

7) *Repubblica d'Austria:*

- per un'esenzione dall'accisa per oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego sarebbe soggetto ad accisa;
- per una riduzione o un'esenzione dal dazio di accisa per il gas naturale e il metano.

8) *Repubblica portoghese:*

- per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai sovraccosti dovuti al trasporto dei prodotti stessi fino al luogo di consumo.

9) *Repubblica di Finlandia:*

- per un'esenzione dall'accisa per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego sarebbe soggetto ad accisa.

10) *Regno di Svezia:*

- per l'applicazione alla benzina verde di aliquote d'accisa differenziate a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa

sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria;

- per un'esenzione dall'accisa sulla benzina e il cherosene utilizzati per l'aviazione privata da diporto.

11) *Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:*

- per l'applicazione alla benzina verde di aliquote differenziate di accisa a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, l'Irlanda, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia ed il Regno Unito sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 1997.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. ZALM

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1997

che riconosce in linea di massima la conformità dei fascicoli trasmessi per un esame dettagliato in vista di un eventuale inserimento di prosulfuron e ciclanilide nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/137/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 96/68/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che la direttiva 91/414/CEE ha previsto la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive accettate ad essere incorporate nei prodotti fitosanitari;

considerando che alle competenti autorità di alcuni Stati membri sono state presentate due richieste volte ad ottenere l'inclusione di sostanze attive nell'allegato I della direttiva in parola;

considerando che, in data 14 aprile 1995, la Ciba-Geigy Limited ha presentato alle autorità francesi un fascicolo riguardante la sostanza attiva prosulfuron;

considerando che, in data 27 marzo 1996, la Rhône-Poulenc Agrochimie ha presentato alle autorità greche un fascicolo riguardante la sostanza attiva ciclanilide;

considerando che le autorità in parola hanno comunicato alla Commissione i risultati di un primo esame relativo alla conformità dei fascicoli ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa; che successivamente, in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, i fascicoli sono stati trasmessi dalle suddette imprese alla Commissione ed agli altri Stati membri;

considerando che i fascicoli riguardanti le sostanze ciclanilide e prosulfuron sono stati affidati all'esame del comitato fitosanitario permanente in occasione della riunione del gruppo di lavoro «legislazione» del 14 giugno 1996;

considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva prevede che sia confermata a livello della Comunità la conformità formale di ciascun fascicolo ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti dall'allegato II della direttiva e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli previsti dall'allegato III della stessa;

considerando che tale conferma è necessaria per proseguire l'esame dettagliato del fascicolo e per offrire agli Stati membri la possibilità di concedere un'autorizzazione provvisoria relativa ai prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base ai requisiti previsti dalla direttiva;

considerando che la concessione di tale autorizzazione non pregiudica un'eventuale richiesta di dati ed informazioni supplementari all'impresa in questione, qualora nel corso dell'esame dettagliato questi ultimi risultassero necessari ai fini della decisione;

considerando che è stato concordato tra gli Stati membri e la Commissione che la Francia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante la sostanza prosulfuron, mentre la Grecia proseguirà l'esame dettagliato del fascicolo riguardante la sostanza ciclanilide;

considerando che Francia e Grecia presenteranno alla Commissione senza indugio, al più tardi entro un anno, le conclusioni di tali esami, unitamente ad eventuali raccomandazioni riguardo all'opportunità o meno di procedere all'inserimento delle sostanze attive ed alle eventuali

⁽¹⁾ GU n. L 230 del 19. 8. 1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 277 del 30. 10. 1996, pag. 25.

condizioni di utilizzazione; che, al ricevimento di tali conclusioni, gli esami dettagliati proseguiranno con la collaborazione tecnica di tutti gli Stati membri, nel quadro del comitato fitosanitario permanente;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I fascicoli di seguito menzionati sono ritenuti conformi in linea di massima ai requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dall'allegato II della direttiva di cui trattasi e, per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, a quelli previsti dall'allegato III della stessa:

- 1) fascicolo trasmesso dalla Ciba-Geigy Limited alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento del prosulfuron come sostanza attiva nell'alle-

gato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 14 giugno 1996;

- 2) fascicolo trasmesso dalla Rhône-Poulenc Agrochimie alla Commissione ed agli Stati membri in vista dell'inserimento della ciclanilide come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, esaminato dal comitato fitosanitario permanente il 14 giugno 1996.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1997

che istituisce le tabelle per il sistema di basi di dati ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/138/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

considerando che le tabelle e le strutture dei dati devono essere riesaminati periodicamente in base all'esperienza pratica acquisita ed eventualmente modificati;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 94/62/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Con la presente decisione, che riguarda tutti gli imballaggi, immessi sul mercato nella Comunità e tutti i rifiuti di imballaggio, come indicato nell'articolo 2 paragrafo 1, della direttiva 94/62/CE, vengono definite le tabelle relative ai sistemi di basi di dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio istituite per consentire agli Stati membri e alla Commissione di verificare la realizzazione degli obiettivi fissati dalla direttiva 94/62/CE.

Le tabelle in questione servono ad armonizzare le caratteristiche e la presentazione dei dati forniti e a rendere compatibili i dati raccolti dai vari Stati membri.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione:

- valgono le stesse definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 94/62/CE qualora siano pertinenti;
- per «composto» s'intende l'imballaggio costituito da materiali diversi che non è possibile separare manualmente, ognuno dei quali non superi una determinata percentuale del peso dell'imballaggio, che verrà stabilita in conformità con la procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE. Potenziali deroghe per

alcuni materiali possono essere stabilite in base alla stessa procedura.

Articolo 3

Le tabelle presentate negli allegati sono compilate su base annua, a partire dai dati relativi al 1997 e comprendenti tutto l'anno di calendario, e vengono inviate alla Commissione entro 18 mesi dalla fine dell'anno cui si riferiscono. Esse sono corredate delle relazioni nazionali preparate conformemente all'articolo 17 della direttiva 94/62/CE.

Articolo 4

Gli Stati membri presentano alla Commissione le appropriate informazioni qualitative sui livelli di concentrazione dei metalli pesanti presenti nell'imballaggio ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 94/62/CE e sulla presenza di metalli nocivi e di altre sostanze e materiali pericolosi ai sensi del terzo trattino del punto 1 dell'allegato II della direttiva 94/62/CE.

Gli Stati membri inviano inoltre alla Commissione informazioni quantitative sui rifiuti di imballaggio considerati pericolosi perché contaminati dal contenuto dei prodotti, ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio⁽²⁾ e della decisione 94/904/CE del Consiglio⁽³⁾ in particolare se non adatti al recupero.

Entro la fine del primo periodo di cinque anni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 94/62/CE, viene inviata una relazione alla Commissione: questa procedura viene reiterata per ogni successivo periodo di cinque anni.

Articolo 5

Gli Stati membri presentano alla Commissione le tabelle completate definite nella presente decisione, unitamente ad una descrizione adeguata di come i dati sono stati compilati e alle caratteristiche principali delle basi di dati da cui sono stati ricavati i dati medesimi.

La descrizione deve in particolare comprendere le stime utilizzate per il calcolo delle quantità e delle percentuali di rifiuti di imballaggio recuperati e riciclati e della percentuale di riutilizzo.

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1994, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 20.

⁽³⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1994, pag. 14.

Articolo 6

I dati da inserire nell'allegato III (Tabelle 3, 4.1 e 4.2) e relativi al peso dei rifiuti di imballaggio riciclati o recuperati, si riferiscono alle quantità di rifiuti di imballaggio necessarie per un processo efficace di riciclaggio o recupero.

Per il calcolo delle suddette quantità si può tener conto esclusivamente dei rifiuti provenienti da imballaggi immessi in commercio, escluso qualsiasi tipo di residui di produzione, dalla produzione di imballaggi o materiali di imballaggio o da altri processi di produzione.

Articolo 7

I dati contenuti nelle tabelle servono a verificare la realizzazione degli obiettivi fissati nella direttiva 94/62/CE, oltre che a fini informativi e come base per la futura adozione di decisioni.

L'allegato II (tabella 2) va completato su base volontaria.

La suddivisione dei dati nell'allegato III (tabelle 3, 4.1, 4.2) relativi al riciclaggio organico, ad altre forme di riciclaggio, al recupero di energia e ad altre forme di recupero, all'incenerimento e alla discarica è utilizzata solo a fini informativi, e su base volontaria.

I dati relativi alle colonne denominate «totale», «riciclo totale» e «recupero totale» devono essere forniti obbligato-

riamente. I dati relativi alla colonna denominata «destinati al riciclaggio» sono da fornire su base volontaria.

I materiali di imballaggio per i quali i dati sono da fornire obbligatoriamente sono il vetro, la plastica, la carta e il cartone e i metalli.

Articolo 8

Conformemente alla procedura di cui all'articolo 21 della direttiva 94/62/CE la Commissione adotterà la struttura per la fornitura dei dati da parte degli Stati membri, onde rendere i dati in questione comparabili e coerenti. La struttura in questione include le definizioni da utilizzare, inclusi i composti, e l'ordine di precisione dei dati medesimi.

Gli Stati membri provvedono affinché i dati siano conformi con questa struttura.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1997.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Tabella 1

Quantità di imballaggi immessi in commercio in uno Stato membro

(tonnellate)

Materiale		Produzione di imballaggi vuoti	Importazioni (imballaggi vuoti più pieni)	Esportazioni (imballaggi vuoti più pieni)	Quantità immessa sul mercato
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
VETRO					
PLASTICA	PET				
	PE				
	PVC				
	PP				
	PS				
	Altro				
	Totale				
CARTA E CARTONE					
METALLI	Acciaio				
	Alluminio				
	Totale				
COMPOSTI					
LEGNO					
ALTRO					
TOTALE					

1. Le colonne 2, 3 e 4 devono essere completate nel caso in cui la metodologia usata per completare la colonna 5 si riferisca alle statistiche relative alla produzione ed alle importazioni/esportazioni.
2. Le colonne 3 e 4 possono essere suddivise in imballaggi vuoti e pieni.
3. I dati relativi alla suddivisione nelle diverse categorie di plastica, alla suddivisione dei metalli in acciaio e alluminio, alla categoria dei composti e alla categoria del legno sono da fornire su base volontaria. Le caselle ombreggiate vanno completate su base volontaria.
4. I dati sul peso totale dei composti possono essere sia inclusi nei dati relativi al materiale predominante che specificati separatamente.

ALLEGATO II

Tabella 2

Imballaggi riutilizzabili

Materiali	Tipo di imballaggio	Prodotto	Quantità di prodotto contenuta nell'imballaggio riutilizzabile	Quantità totale di prodotto in imballaggi riutilizzabili a procedimento unico dello stesso tipo	Unità di imballaggi riutilizzabili in circolazione	Media annua di spostamenti	Durata di vita	Unità di imballaggi a procedimento unico dello stesso tipo immessi in commercio	
VETRO	Bottiglie	bevande altro							
	Contentori								
	Barili > 20 l. - < 250 l.	alimentari non alimentari							
	Barili > 250 l.	alimentari non alimentari							
PLASTICA	Sacchi								
	Bottiglie	bevande altro							
	Scatole								
	Contentori								
	Casse								
	Pallette								
CARTONE	Scatole								
	Barili								
	Contentori								
	Pallette								
METALLI	Alluminio	Contentori barili < 50 l.	alimentari non alimentari						
		Contentori barili > 50 l. - < 300 l.	alimentari non alimentari						
	Acciaio	Contentori barili < 50 l.	alimentari non alimentari						
		Contentori barili > 50 l. - < 300 l.	alimentari non alimentari						
LEGNO	Scatole								
	Casse								
	Barili								
	Pallette								
	Pallette-scatola								

Questa tabella deve essere compilata su base volontaria ed è intesa solo per quelle categorie di prodotti e/o imballaggi che le autorità nazionali ritengono significativi nell'ambito dell'articolo 5 della direttiva 94/62/CE.

Ne consegue che vengono riempite le colonne relative ai tipi di imballaggi e ai prodotti destinati a comprendere quelli potenzialmente adatti per il riutilizzo, ma solo per le voci attinenti al contesto dei sistemi nazionali di riutilizzo. Ove occorra, le intestazioni possono essere modificate per adeguarle alla realtà dei sistemi in questione.

Tenuto conto dei dati disponibili, le voci generiche relative alle bevande e ai prodotti alimentari e non alimentari possono essere suddivise in elementi quali acqua minerale, bevande analcoliche, latte, bevande alcoliche, carne, pesce, detersivi, ecc.

I dati forniti e il relativo grado di precisione devono essere compatibili con la disponibilità degli stessi e con i costi e possono essere adeguati alle situazioni degli Stati membri.

Note:

- Unità in circolazione: s'intende il numero di unità che circolano nel sistema di restituzione.
- Media annua di spostamenti: s'intende il numero medio annuo di rotazioni delle unità.

Le caselle ombreggiate sono considerate non rilevanti in ogni caso. Le quantità relative alle bevande/ai liquidi sono espresse in litri; in tutti gli altri casi l'unità di misura è il kg.

Tabella 4.1

Quantità controllata di rifiuti di imballaggio prodotti in uno Stato membro e recuperati al di fuori di quest'ultimo

(in tonnellate)

Materiale	Recupero						Recupero totale
	Riciclaggio organico	Altre forme di riciclaggio	Riciclaggio totale	Recupero di energia	Altre forme di recupero	Recupero totale	
VETRO							
PLASTICA	PET						
	PE						
	PVC						
	PP						
	PS						
	Altro						
Totale							
CARTA E CARTONE							
METALLI	Alluminio						
	Acciaio						
	Totale						
COMPOSTI							
LEGNO							
ALTRO							
TOTALE							

Tabella 4.2

Quantità controllata di rifiuti di imballaggio prodotti al di fuori di uno Stato membro e recuperati in quest'ultimo

(in tonnellate)

Materiale	Recupero					Recupero totale
	Riciclaggio organico	Altre forme di riciclaggio	Riciclaggio	Recupero di energia	Altre forme di recupero	
VETRO						
PET						
PE						
PVC						
PP						
PS						
Altro						
Totale						
CARTA E CARTONE						
Alluminio						
Acciaio						
Totale						
COMPOSTI						
LEGNO						
ALTRO						
TOTALE						

Nota per le tabelle 3, 4.1 e 4.2

1. I dati relativi alla tabella 3 possono essere suddivisi, su base volontaria, in urbani e non urbani.
 2. La colonna «totale» è obbligatoria. La colonna «destinati al riciclaggio» è facoltativa.
 3. Le colonne «riciclaggio organico» e «altre forme di riciclaggio» sono facoltative. La colonna «riciclaggio totale» è obbligatoria.
 4. Le colonne «recupero di energia» e «altre forme di recupero» sono facoltative. La colonna «recupero totale» è obbligatoria.
 5. Le colonne relative a «incenerimento» e «discarica» sono facoltative.
 6. I dati relativi alla suddivisione delle varie categorie di plastica ed alla suddivisione dei metalli in acciaio e alluminio, ai composti ed al legno sono facoltativi.
 7. I dati relativi al peso totale dei composti possono essere sia inclusi nei dati relativi al materiale predominante che specificati separatamente.
 8. Le caselle scure sono considerate non rilevanti in ogni caso. Le caselle ombreggiate vanno completate su base facoltativa.
-